

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 19 settembre 2022 - n. 13215

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area» - Modifica del paragrafo 14.2 «Erogazione del saldo» e del paragrafo 20.2 «Impegni accessori» per l'operazione 16.10.02, del d.d.u.o. n. 9202/2018 - Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo relative alle operazioni attivate nei progetti integrati. Modifica del d.d.u.o. n. 16196/2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO RURALE E SISTEMI INFORMATIVI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamata la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2021) 9139 del 6 dicembre 2021 che approva da ultimo le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visti i seguenti decreti:

- n. 7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area (PIA) relativi all'Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area»;
- n. 7825 del 29 maggio 2018 di approvazione degli esiti istruttori dei progetti integrati d'area;
- n. 9202 del 25 giugno 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.10.02 Progetti integrati d'area - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo relative alle Operazioni attivate nei progetti integrati», con il quale sono state approvate le disposizioni attuative delle Operazioni attivate nell'ambito dei progetti integrati ammessi a finanziamento con decreto n. 7825/2018, successivamente modificate con i decreti n. 14253/2018, n. 16569/2018, n. 4966/2019 e n. 16196/2019;
- n. 13019 del 16 settembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.10.02 Progetti integrati d'area - Approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto dell'Operazione 16.10.02 e concessione del finanziamento; ammissione a finanziamento dei progetti integrati d'area»;
- n. 16196 dell'11 novembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area» - Proroga dei termini previsti per la conclusione dei progetti integrati d'area ed estensione della tempistica per la realizzazione degli interventi relativi alle operazioni 4.4.01 e 4.4.02».

Visti inoltre i decreti: n. 13387 del 23 settembre 2019, n. 13379 del 23 settembre 2019, n. 13380 del 23 settembre 2019, n. 13475 del 24 settembre 2019, n. 13502 del 24 settembre 2019, n. 13515 del 25 settembre 2019, n. 13405 del 23 settembre 2019, n. 13399 del 23 settembre 2019, n. 13454 del 24 settembre 2019, n. 13382 del 23 settembre 2019 di approvazione delle domande presentate ai sensi delle singole Operazioni collegate ai progetti integrati d'area;

Considerato che:

- il decreto n. 9202/2018 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo relative alle Operazioni attivate nei progetti integrati definiti per l'operazione 16.10.02:
 - al par. 14.2 «Erogazione del saldo» che il capofila debba presentare la domanda di pagamento di saldo entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione definitiva a finanziamento dei progetti

integrati d'area e comunque dopo la presentazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto. Inoltre, prevede che la presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante;

- al par. 20.2 «Impegni accessori», al punto 3. tra gli impegni accessori è indicato: «presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di saldo».

- il decreto n. 16196/2019 ha da ultimo prorogato il termine per la conclusione dei progetti integrati d'area al 25 settembre 2022 e il termine per la conclusione dei progetti integrati d'area a seguito di proroga al 25 marzo 2023;

Visti:

- il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, con oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'articolo 103, comma 2, stabilisce che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;
- il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, che all'art. 1, ha prorogato il termine previsto per lo «stato di emergenza» a seguito della pandemia dovuta al COVID-19, spostandolo al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- a seguito dei decreti legge sopra richiamati, è stato definito da ultimo con nota della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, prot. n. M1.2021.0162703, dell'11/08/2021, trasmessa ai soggetti e agli uffici interessati, che *«per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza (ad oggi 31 dicembre 2021), le tempistiche indicate nei rispettivi bandi attuativi per la presentazione delle domande di saldo, decorrono dalla data del 31 marzo 2022»*;
- tutti i progetti delle operazioni connesse all'op. 16.10.02 in carico ai partner dei Progetti integrati d'area, beneficiari privati e pubblici che si trovavano nella situazione indicata dalla sopracitata nota, hanno potuto beneficiare delle proroghe previste per lo «stato di emergenza» a seguito della pandemia dovuta al COVID 19;
- successivamente al 31 marzo 2022 sono state concesse singole proroghe previste dalle disposizioni attuative approvate con decreto n. 9202/2018 per le operazioni connesse all'op. 16.10.02;
- per i progetti in carico a beneficiari pubblici, che hanno presentato il progetto esecutivo dopo l'ammissione a finanziamento e che, a causa delle tempistiche richieste dall'istruttoria, si sono trovati nella condizione di poter ultimare i progetti successivamente al settembre 2022;

Considerato infine, per quanto sopra indicato, che il termine per la richiesta di erogazione saldo da parte del capofila è risultato antecedente ai termini per la conclusione dei progetti da parte dei partner e quindi per consentire al capofila di portare a termine la procedura secondo quanto indicato nelle disposizioni attuative occorre modificare la tempistica per la presentazione della domanda di erogazione del saldo da parte del capofila stesso, per l'op. 16.10.02;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati e in particolare per permettere la conclusione dei progetti delle operazioni collegate all'op. 16.10.02 e la successiva presentazione della domanda di saldo da parte del capofila, beneficiario dell'op. 16.10.02, come previsto dalle disposizioni attuative approvate con decreto n. 9202/2018 e ss.mm.ii, è necessario modificare il paragrafo 14.2 «Erogazione del saldo» delle disposizioni attuative relative all'Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area come di seguito indicato:

Testo decreto n. 9202/2018	Testo modificato
14.2 Erogazione del saldo Entro 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva dei progetti integrati e comunque dopo la presentazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, il capofila deve chiedere il saldo del contributo per gli interventi previsti dall'Operazione 16.10.02. La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. (Omissis)	14.2 Erogazione del saldo Entro 6 mesi dall'ultima scadenza per la presentazione delle domande di saldo prevista per i singoli progetti dei partner collegati a ciascun progetto integrato d'area e comunque dopo la presentazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, il capofila deve chiedere il saldo del contributo per gli interventi previsti dall'Operazione 16.10.02. La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. (Omissis)

Ritenuto altresì di modificare per congruità con il secondo capoverso del paragrafo 14. 2 «Erogazione del saldo» anche il paragrafo 20.2 delle disposizioni attuative relative all'Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area come di seguito indicato:

Testo decreto n. 9202/2018	Testo modificato
20.2 Impegni accessori(omissis) 3. presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di saldo.	20.2 Impegni accessori(omissis) 3. presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione tra il termine indicato al paragrafo 14.2 e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di saldo.

Dato atto, inoltre, in considerazione delle modifiche introdotte alle tempistiche per la presentazione delle domande di saldo dell'op. 16.10.02 di cui sopra, che tali tempistiche sostituiscono i termini previsti per la conclusione dei progetti integrati d'area e della relativa proroga di cui al punto 1 del decreto n. 16196/2019;

Atteso che la modifica non interferisce con il perseguimento degli obiettivi del PSR 2014/2022;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Programmazione sviluppo rurale e sistemi informativi attribuite con d.g.r. XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1) di modificare il paragrafo 14.2 «Erogazione del saldo» delle disposizioni attuative approvate con decreto n. 9202/2018 e ss.mm.ii, relative all'Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area, come di seguito indicato:

Testo decreto n. 9202/2018	Testo modificato
14.2 Erogazione del saldo Entro 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva dei progetti integrati e comunque dopo la presentazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, il capofila deve chiedere il saldo del contributo per gli interventi previsti dall'Operazione 16.10.02.	14.2 Erogazione del saldo Entro 6 mesi dall'ultima scadenza per la presentazione delle domande di saldo prevista per i singoli progetti dei partner collegati a ciascun progetto integrato d'area e comunque dopo la presentazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, il capofila deve chiedere il saldo del contributo per gli interventi previsti dall'Operazione 16.10.02.

2) di modificare il paragrafo 20.2 «Impegni accessori» delle disposizioni attuative approvate con decreto n. 9202/2018 e ss.mm.ii, relative all'Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area, come di seguito indicato:

Testo decreto n. 9202/2018	Testo modificato
20.2 Impegni accessori(omissis) 3. presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di saldo.	20.2 Impegni accessori(omissis) 3. presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione tra il termine indicato al paragrafo 14.2 e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di saldo.

3) di dare atto che le tempistiche per la presentazione delle domande di saldo dell'op. 16.10.02 di cui sopra sostituiscono i termini previsti per la conclusione dei progetti integrati d'area e della relativa proroga di cui punto 1 del decreto n. 16196/2019;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5) di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui alle disposizioni attuative approvate con decreto n. 9202/2018 e ss.mm.ii;

6) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale di regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - sezione bandi.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti